REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 31 DEL - 4 GIU. 2020

OGGETTO: approvazione della revisione dell'Analisi di Rischio sito specifica, relativa allo stabilimento della ditta Boehringer Ingelheim Animal Health S.p.A., sito in via Baviera n. 9 nel comune di Noventa Padovana (PD). Art. 242. D.Lgs. 152/06.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente atto si approva revisione dell'Analisi di Rischio sito specifica, relativa allo stabilimento della ditta Boehringer Ingelheim Animal Health S.p.A., sito in via Baviera n. 9 nel comune di Noventa Padovana (PD).

Il documento dal titolo "*Superamenti delle concentrazioni Soglia di Contaminazione sulle acque di falda nello stabilimento Boehringer Ingelheim Animal Health Italia S.p.a. di via Baviera 9 a Noventa Padovana. Parere del dott. Geol Paolo Rocca sul modello concettuale definitivo redatto da Ramboll Italy S.r.l*" trasmesso dalla ditta proponente con nota datata 04/07/2019 ed acquisito dalla Direzione Progetti speciali per Venezia con prot. n. 292406 del 03/07/2019, è stato integratoo con il documento dal titolo "*Risultati delle indagini integrative, l'aggiornamento del modello concettuale del sito e l'aggiornamento dell'Analisi di Rischio ex D.Lgs. 152/06 s.m.i. per lo Stabilimento Boehringer Ingelheim Animal Health S.p.A. sito in via Baviera 9 nel comune di Noventa Padovana (PD)*" trasmesso dalla ditta proponente con nota del 30/01/2020 ed acquisito dalla Direzione Progetti speciali per Venezia con prot. n. 48534 del 31/01/2020".

Sui documenti di cui sopra è stato acquisito il parere positivo della Conferenza di Servizi istruttoria del 17/03/2020 e della Conferenza di Servizi decisoria convocata con nota del 21/04/2020 prot. 162502 in forma semplificata e in modalità asincrona.

IL DIRETTORE DELLA
DIREZIONE PROGETTI SPECIALI PER VENEZIA

PREMESSO CHE la ditta Boehringer Ingelheim Animal Health Italia S.r.l. ha trasmesso il documento dal titolo "*Superamenti delle concentrazioni Soglia di Contaminazione sulle acque di falda nello stabilimento Boehringer Ingelheim Animal Health Italia S.p.a. di via Baviera 9 a Noventa Padovana. Parere del dott. Geol Paolo Rocca sul modello concettuale definitivo redatto da Ramboll Italy S.r.l*", con nota datata 03/07/2019 ed acquisito dalla Direzione Progetti speciali per Venezia con prot. n. 292406 del 03/07/2019;

- la ditta Boehringer Ingelheim Animal Health Italia S.r.l. ha trasmesso il documento dal titolo "*Risultati delle indagini integrative, l'aggiornamento del modello concettuale del sito e l'aggiornamento dell'Analisi di Rischio ex D.Lgs. 152/06 s.m.i. per lo Stabilimento Boehringer Ingelheim Animal Health S.p.A. sito in via Baviera 9 nel comune di Noventa Padovana (PD)*", con nota del 30/01/2020 ed acquisito dalla Direzione Progetti speciali per Venezia con prot. n. 48534 del 31/01/2020;

- i documenti di cui sopra sono stati valutati nella Conferenza di Servizi istruttoria del 17/03/2020 la quale ha ritenuto approvabile la revisione dell'Analisi di Rischio sito specifica di cui trattasi con prescrizioni operative;

CONSIDERATO la convocazione della Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona effettuata con nota del 21/04/2020 prot. 162502;

TENUTO CONTO che nella nota di indizione della Conferenza di Servizi decisoria è stato indicato il termine di 10 giorni dal ricevimento della nota stessa per la richiesta al soggetto proponente, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, di integrazioni documentali o approfondimenti, nonché chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche Amministrazioni;

- che nella medesima nota di indizione della Conferenza è stato indicato il termine di 15 giorni dal ricevimento della nota stessa per la trasmissione, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, delle proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza, formulate in termini di assenso o dissenso e recanti, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso;

VISTO la mancata comunicazione di determinazioni da parte di ARPAV, Provincia di Padova e AULSS 6 coinvolte nel procedimento, entro il termine indicato che equivale ad assenso senza condizioni ai sensi dell'art 14-bis c.4 della Legge 241/90;

VISTO il parere favorevole ai documenti di revisione dell'Analisi di Rischio di cui trattasi con le prescrizioni del verbale della Conferenza di Servizi del 17.03.2020, inviato dal comune di Noventa Padovana con nota del 24.04.2020 ed acquisito dalla Direzione Progetti speciali per Venezia con prot. n. 166998 del 24/04/2020;

VISTO l'art. 14 – ter della Legge 241/1990 e ss.mm. e ii;

- l'art. 242 del D. Lgs. 152/2006, comma 3 e seguenti, con il quale vengono disciplinate le procedure operative ed amministrative per:
  a. l'autorizzazione all'attuazione del piano di caratterizzazione;
  b. l'approvazione del documento di analisi del rischio;
  c. l'approvazione del piano di monitoraggio;
  d. l'approvazione del progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione del sito;

- l'art. 6 bis della L.R. 17/1990, così come modificato dalla L.R. 19/2013, per il quale: "In conformità ai principi e alle finalità della presente legge, la Regione approva gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati localizzati nel bacino scolante della laguna di Venezia individuato dal piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia".

- la Delibera della Giunta Regionale n. 652 del 17/03/2009 con la quale è stato dato atto che la valutazione degli interventi di bonifica previsti dall'art. 242 del D. Lgs. 152/2006 compete alla Conferenza di Servizi di cui all'articolo 14 e seguenti della L. 241/90, e successive modifiche e integrazioni, convocata ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/2006 dalla Regione – Direzione Progetto Venezia (ora accorpata nella Direzione Ambiente, funzionalmente dipendente dall'Area Tutela e Sviluppo del Territorio);

- la Delibera della Giunta Regionale n. 1269 del 05/05/2009, con la quale, allo scopo di rendere più efficiente ed efficace l'azione della Regione nella applicazione delle procedure di approvazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati, previsti dall'art. 242, commi 3 e successivi

del D. Lgs. 152/2006 più sopra evidenziati, si è ritenuto necessario delegare il Direttore della Direzione Regionale Progetto Venezia (ora accorpata nella Direzione Tutela Ambientale ed Opere di Bonifica a Marghera, funzionalmente dipendente dall'Area Tutela e Sviluppo del Territorio) all'adozione dei provvedimenti amministrativi relativi a tali interventi.

- la Delibera della Giunta Regionale Veneto n. 802 del 27/05/2016 di attribuzione della Direzione dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio al dott. Alessandro Benassi.

- la Delibera della Giunta Regionale Veneto n. 1106 del 29/06/2016 con la quale è stato conferito al dott. Paolo Campaci l'incarico di Direttore dell'Unità Organizzativa Progetto Venezia dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio.

- il Decreto n. 1 del 08/07/2016 del Direttore Regionale dott. Alessandro Benassi, Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, con la quale è stato attribuito al dott. Paolo Campaci, Direttore dell'Unità Organizzativa Progetto Venezia, la delega alla gestione dei procedimenti di bonifica di siti contaminati di cui all'art. 6 bis della L.R. n 17/90, ivi compresa la presidenza della relative Conferenze di Servizi, nonché l'adozione di tutti i provvedimenti afferenti i citati procedimenti.

- la Delibera della Giunta Regionale Veneto n. 1507 del 26/09/2016 con la quale l'Unità Organizzativa Progetto Venezia viene rinominata Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia.

- la Delibera della Giunta Regionale Veneto n. 869 del 19/06/2019 con la quale l'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia viene incardinata sotto la nuova Direzione Tutela Ambientale ed Opere di Bonifica a Marghera comprese le relative competenze.

- la Delibera della Giunta Regionale Veneto n. 1144 del 06/08/2019 con la quale è stato conferito al dott. Paolo Campaci l'incarico di Direttore della Direzione Tutela Ambientale ed Opere di Bonifica a Marghera.

- la Delibera della Giunta Regionale Veneto n. 1378 del 23/09/2019 di adeguamento della denominazione della Direzione Tutela Ambientale ed Opere di Bonifica a Marghera in "Direzione Progetti speciali per Venezia" in quanto maggiormente aderente alle competenze territoriali attribuite alla struttura.

DECRETA

1. Ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., è approvata la revisione dell'Analisi di Rischio sito specifica relativa allo stabilimento della ditta Boehringer Ingelheim Animal Health S.p.A. sito in via Baviera n. 9 nel comune di Noventa Padovana (PD), trasmessa dalla ditta proponente come riportato in premessa, sulla base delle risultanze della Conferenza di Servizi istruttoria del 17/03/2020 e della Conferenza di Servizi decisoria convocata in forma semplificata e in modalità asincrona con nota della Regione del Veneto del 21/04/2020 prot. 162502, alla quale gli Enti competenti hanno dato risposta come sopra riportato;

2. il presente provvedimento chiude il procedimento avviato con nota 95516 del 08/02/2020 ai sensi degli artt. n. 7 e 8 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.;

3. il presente provvedimento va trasmesso alla ditta proponente, al Comune di Noventa Padovana, alla Provincia di Padova, all'ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia e all'AULSS6 Euganea;

4. il proponente deve rispettare quanto prescritto nel verbale della Conferenza di Servizi istruttoria del 17.03.2020 trasmesso dalla Regione del Veneto con nota del 21/04/2020 prot. 162521;

5. ai sensi dell'art. 3 u.c. della Legge 241/90, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto, nel termine di 60 giorni dalla ricezione, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla ricezione;

6. di pubblicare il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Dott. Paolo Campaci